


CSV - BELLUNO

VOGLIO ESSERE SICURO

*La sicurezza nel mondo del
volontariato*

CENTRO di SERVIZIO
per il VOLONTARIATO
della PROVINCIA di BELLUNO



A cura dell'Ing. Marco Bogo

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
ORGANIGRAMMA E MANSIONI.....	3
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.....	5
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	6
IMPIANTI, ATTREZZATURE, LOCALI.....	7
SORVEGLIANZA SANITARIA.....	9

Bibliografia:

- <http://www.volontariamentesicuri.org/>
- “LA TUTELA DEI LAVORATORI E DEI VOLONTARI NELLE ODV E NEGLI ENTI NON PROFIT A BASE VOLONTARIA”- Infocontinua Terzo Settore – Edizione maggio 2014

INTRODUZIONE

“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.”

E' così che inizia il D.Lgs. 81/08, ovvero il (**“Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro”**), attuativo della legge 123/2007 che ha delegato al governo il riassetto della materia e che rappresenta la fonte principale delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso degli anni sono state emanate numerose leggi che in parte hanno modificato, semplificato, chiarito alcuni aspetti del D.Lgs. 81/08 non molto ben definiti nella prima stesura.

E' in tutto questo insieme di decreti che il volontariato si inserisce per quanto concerne la sicurezza, rappresentando un percorso non facile per quanti vogliono essere in regola e soprattutto sentirsi sicuri, anche nell'attività di volontariato che si svolge.

Per questo è stata pensata e scritta questa guida, che vuole essere un percorso di analisi della propria Associazione per la verifica degli adempimenti obbligatori in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari.

ORGANIGRAMMA E MANSIONI

La prima cosa da fare in assoluto è definire la propria Associazione: bisogna identificare il Direttivo e i volontari. E' necessario che siano presenti i documenti che permettano di identificare chi è il Presidente dell'Associazione e chi sono i consiglieri, e quali compiti sono definiti per ognuno. Dopo aver definito la Direzione dell'Associazione, si devono elencare i singoli volontari e verificare la struttura organizzativa degli stessi. Sono presenti delle squadre? I volontari sono suddivisi in reparti ed è definito un responsabile per ogni reparto? Inoltre si deve assolutamente definire se ci sono lavoratori dipendenti ed elencare il tipo di retribuzione che viene corrisposta (perché esiste differenza tra regime di lavoro dipendente e lavoro accessorio del tipo voucher).

E' importante fare questa prima analisi per verificare quali sono gli obblighi per l'Associazione.

DATORE DI LAVORO:

Il D.Lgs. 81/2008 definisce il datore di lavoro come: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'Organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'Organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. ...”

Nel merito dell'identificazione del destinatario degli obblighi di tutela, si ritiene di segnalare che il Decreto 13 aprile 2011 indica come soggetto obbligato all'osservanza il legale rappresentante della Organizzazione nei casi in cui non sussistano rapporti di lavoro. Detta identificazione è sicuramente applicabile al caso delle Organizzazioni della Protezione Civile ma potrebbe introdurre una linea interpretativa applicabile anche per tutte quelle Organizzazioni ove il datore di lavoro non sia identificabile per l'assenza di rapporti di lavoro subordinati o equiparati.

Analizzando il richiamo legislativo alla responsabilità dell'Organizzazione con riferimento all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa confrontato con la intrinseca “democraticità” delle OdV, che spesso affidano

VOGLIO ESSERE SICURO

tutte le decisioni all'Organo Direttivo, il datore di lavoro di una OdV risulta essere rappresentato, in linea generale, da tutte le persone componenti l'organo Direttivo.

Ciò premesso, considerati i notevoli e molteplici obblighi posti in carico al datore di lavoro e le sanzioni (spesso di natura penale) previste, appare utile che ogni OdV valuti attentamente l'opportunità di delegare espressamente e nelle forme e nei modi previsti dalla legge l'attuazione di determinati obblighi ad un soggetto (che in genere è il Presidente della Associazione) avendo cura di conferire al delegato l'autonomia decisionale necessaria anche in relazione al potere di spesa.

LAVORATORI / VOLONTARI

Lavoratori subordinati oppure ad essi equiparati	Rientrano tra i lavoratori subordinati o equiparati: <ul style="list-style-type: none">- le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'Organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e famigliari;- i soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto) che prestano la loro attività per conto delle società o dell'ente stesso;- gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del Codice Civile;- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;- i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;- i soggetti occupati nei lavori socialmente utili.
Altre tipologie di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.	La legislazione introduce delle particolari condizioni e/o modalità applicative per le seguenti tipologie di lavoratori: <ul style="list-style-type: none">- occupati in particolari ambiti della pubblica amministrazione (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco ecc...);- lavoratori delle cooperative sociali e volontari di Protezione Civile;- lavoratori interinali;- lavoratori distaccati;- lavoratori a progetto (distinguendo il caso in cui operino o meno presso il committente)- lavoratori occasionali;- lavoratori a domicilio;- lavoratori a distanza;- lavoratori autonomi;- lavoratori dell'impresa familiare;- volontari e volontari del Servizio Civile;- lavoratori del settore agricolo.

E' di fondamentale importanza definire se l'Associazione è composta da soli volontari oppure se ci sono lavoratori, dove nell'analisi del termine lavoratori bisogna considerare la tipologia di retribuzione che viene riconosciuta.

Nei paragrafi successivi vengono fornite informazioni per la tutela della salute e sicurezza dei volontari, mentre nel caso di Associazioni con lavoratori dipendenti si rimanda ad altra letteratura.

In allegato si trova un esempio di tabella riepilogativa per l'analisi delle mansioni dei volontari e della composizione del Consiglio Direttivo.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Al fine di poter comprendere quali sono le attività di informazione, formazione e addestramento obbligatorie per legge per i volontari è necessario dare le definizioni di queste attività:

- *“Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.”* L'informazione può essere svolta internamente all'Associazione, con incontri di breve durata, relativamente ad argomenti di carattere generale come le norme di sicurezza, la gestione delle emergenze, l'identificazione dei pericoli e comportamenti da tenere come “buon padre di famiglia”.
- *“Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.”* La formazione è regolamentata dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni: deve essere svolta da personale qualificato che attesta lo svolgimento dell'attività e deve riguardare in particolare la definizione di misure di prevenzione e protezione necessarie per la tutela dei volontari esposti a determinati rischi.
- *“Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.”* L'addestramento ha un carattere eminentemente pratico. È finalizzato a trasmettere, ai volontari, l'uso corretto di dispositivi di protezione individuale, macchine e attrezzature.

L'addestramento rappresenta effettivamente quell'attività di formazione specifica che deve essere rivolta ai volontari che utilizzano particolari attrezzature o dispositivi di protezione individuale.

Prima di definire come impostare e programmare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei volontari di un'Associazione, si ricorda che il D.Lgs. 81/08 equipara i volontari ai lavoratori autonomi dando loro facoltà di *“partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”*

E' necessario però verificare anche tre punti fondamentali:

- La presenza di leggi specifiche che regolamentano la formazione dei volontari: per Associazioni di volontariato di protezione civile la formazione in materia di sicurezza è definita da leggi regionali che obbligano ad un percorso definito sia in termini di ore di formazione che in termini di argomenti. Analogamente, sia la Croce Rossa Italiana che altre strutture di soccorso hanno dei regolamenti che pianificano le attività di formazione sulla sicurezza. Per le attività di protezione civile bisogna fare riferimento anche al DM 13/04/2011.
- La presenza di convenzioni o accordi con strutture pubbliche o private: spesso le Associazioni di volontariato stipulano convenzioni con strutture pubbliche o private per svolgere determinati servizi. E' il caso per esempio di servizi di trasporto ed accompagnamento anziani. Nelle

VOGLIO ESSERE SICURO

convenzioni sovente si trovano richiami alla normativa di sicurezza sul lavoro, ovvero alla formazione sui rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 che l'Associazione è tenuta a somministrare ai propri volontari. In questo modo, ai volontari deve essere svolta una specifica formazione, obbligo dettato proprio dalla convenzione.

- La valutazione dei rischi: è necessario che l'Associazione svolga una valutazione dei rischi a cui i propri volontari sono esposti. Tale valutazione si può definire più individuazione dei pericoli che dei rischi, in quanto non prevede e non è necessario redigere un documento di valutazione dei rischi. In pratica ci si deve chiedere quali sono le attività che svolgono i volontari e quali sono i pericoli a cui sono esposti. Così facendo si possono anche individuare situazioni ove la formazione e l'addestramento sono necessari anche per legge, come ad esempio l'utilizzo di DPI anticaduta oppure l'utilizzo di macchine operatrici speciali.

Attraverso queste tre verifiche è possibile pianificare quali sono le necessarie attività di informazione, formazione ed addestramento che l'Associazione deve mettere in atto.

E' comunque sempre consigliabile mettere in atto almeno l'attività di informazione, al fine di diffondere ai propri volontari anche una cultura di sicurezza. Alcuni esempi di attività di informazione possono essere:

- Riunioni tra i volontari, con la presenza di persone esperte della materia;
- Partecipazione a convegni organizzati da enti terzi;
- Percorsi di affiancamento dei volontari giovani con volontari più "anziani" di servizio;
- Riunioni tra i volontari in cui si discutono temi relativi allo svolgimento in sicurezza delle attività della Associazione.

In allegato alla presente guida c'è un esempio di libretto formativo del cittadino, ovvero una sorta di resoconto delle attività di informazione, formazione e addestramento seguite dal volontario. Inoltre, sono allegati due fac-simile di verbali di avvenuta informazione, formazione e addestramento, che si ritiene utile predisporre dopo ogni evento per conservarne traccia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia, ed in particolar modo il D.Lgs. 81/2008, prevedono un'Organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l'eliminazione alla fonte di qualunque tipo di pericolo presente nell'ambiente di lavoro.

L'utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale (di seguito DPI) è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell'avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.

Ed infatti l'art 75 (obbligo di uso) ribadisce il concetto che *"I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riOrganizzazione del lavoro."*

Peraltro, destinatari di tali obblighi non sono più soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio e soprattutto VOLONTARI.

VOGLIO ESSERE SICURO

La definizione di DPI è la seguente: *“Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (Art. 74 del D.Lgs 81/08)*

Premesso tutto ciò, è opportuno verificare l’obbligo di utilizzo di DPI e provvedere alla consegna e relativa formazione e/o addestramento del volontario. Il Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato ha quindi i seguenti obblighi:

- Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i volontari;
- Fornire i DPI con marchio CE;
- Fissare le condizioni d’uso e manutenzione;
- Documentare la distribuzione e la verifica dei DPI;
- Verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile;
- Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- Garantire adeguata informazione sull’uso dei DPI;
- Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi.

I volontari hanno i seguenti obblighi:

- Devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- Devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- Devono segnalare prontamente al Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- Devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

Per l’analisi dei DPI necessari per le attività svolte dal volontario, si rimanda al documento in allegato. Inoltre, si allega anche un esempio di verbale di consegna dei DPI.

IMPIANTI, ATTREZZATURE, LOCALI

Fatto salvo che il D.Lgs. 81/2008 (ove applicabile ed attraverso dei Titoli e degli allegati specifici) determina degli obblighi puntuali e specifici inerenti l’utilizzo di luoghi di lavoro, di impianti e di attrezzature in genere, si ritiene di sottolineare come, in relazione a luoghi di lavoro, impianti ed attrezzature, siano vigenti e obbligatorie una serie di altre disposizioni (spesso di valenza generale e quindi applicabili, non solo per i lavoratori, ma anche per i volontari e più in generale per ogni cittadino) che definiscono i requisiti minimi di sicurezza necessari per un loro utilizzo.

A mero titolo di esempio si citano:

- per i luoghi di lavoro: il certificato di abitabilità o di agibilità (comprensivo e riassuntivo di tutta una serie di certificazioni e dichiarazioni non strettamente ed esclusivamente correlate ai luoghi di lavoro e derivanti anche da disposizioni locali, quali i regolamenti edilizi e di igiene);

VOGLIO ESSERE SICURO

- per gli impianti: il D.M. 37/2008 che regola tutte le attività (progettazione, installazione, manutenzione, ecc.) realizzate su tutti i tipi di impianti (come ad esempio: elettrico, elettronico, idrico-sanitario, di adduzione del gas, di riscaldamento e climatizzazione, di sollevamento persone, ecc.) definendo i requisiti professionali delle aziende e delle persone abilitate per ogni intervento e la specifica documentazione (le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte e/o le dichiarazioni di rispondenza, gli eventuali progetti obbligatori, ecc.) necessaria al fine di attestare la rispondenza dell'impianto alla legislazione vigente;
- per le attrezzature di lavoro: tutte le direttive di prodotto che (in taluni casi anche attraverso la marcatura CE) determinano i requisiti minimi di sicurezza, necessari per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di un determinato prodotto che riguardano svariate attrezzature e/o prodotti (ad esempio giocattoli, dispositivi di protezione individuale, recipienti in pressione, macchine, prodotti da costruzione, dispositivi medici, alimenti, apparecchiature elettriche, ecc.).

Considerando che il possesso delle specifiche caratteristiche minime, spesso, non è legato e correlato all'utilizzo "professionale" ma, come detto, è di valenza generale, è opportuno che detti aspetti vengano valutati attentamente da tutte le OdV, sia per l'eventuale loro esplicitazione negli accordi che verranno stipulati con i volontari (strettamente collegati agli aspetti inerenti la tutela) sia in relazione ai luoghi, agli impianti ed alle attrezzature che a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità vengano messi a disposizione dei volontari e/o degli utenti.

Si sottolinea come l'uso di specifiche attrezzature richiama l'obbligo di formazione specifica, anche se l'utilizzo non è di tipo professionale ma volontaristico. Per esempio, coloro che utilizzano una motosega, devono essere adeguatamente formati ed addestrati sui rischi e sulle modalità di utilizzo dell'attrezzatura.

Per l'inventario delle attrezzature si rimanda al documento in allegato.

Per quanto riguarda i documenti obbligatori relativi agli immobili sede dell'Associazione, si rimanda al documento in allegato.

Un aspetto molto importante ma non molto considerato è il rischio incendio: tale rischio è presente in tutte le attività che vengono svolte dai volontari ed in particolare nelle sedi delle Associazioni. Indipendentemente dal livello di rischio (basso, medio o alto), l'Associazione è tenuta a considerare le misure di prevenzione e protezione necessarie per gestire il rischio: è necessario quindi munirsi di estintori, in numero congruo rispetto alla superficie della sede, procedure di emergenza, segnaletica indicante le vie di esodo, luce di emergenza ecc... Tali misure sono ancora più necessarie qualora la sede sia condivisa con altre realtà e/o sia accessibile agli utenti esterni.

In sostanza è necessario che la sede dell'Associazione sia a norma per quanto riguarda l'edificio e gli impianti presenti: indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori è importante che vengano almeno rispettati i seguenti requisiti minimi:

- stabilità dell'edificio;
- salubrità ed igiene dei locali (con presenza di adeguati servizi igienici);
- presenza di adeguate vie di esodo;
- impianto elettrico a norma (con dichiarazione di conformità e manutenzione periodica);
- impianto termico a norma (se presente una caldaia, svolgere la manutenzione periodica);
- impianto di adduzione del gas a norma (con dichiarazione di conformità e manutenzione periodica);
- presenza di illuminazione di emergenza;
- attrezzature antincendio (estintori);
- cassetta di primo soccorso.

Si sottolinea che tali indicazioni sono da intendersi per qualsiasi sia il luogo della sede: che sia la casa del Presidente o di un socio oppure una sede condivisa con altre Associazioni, è necessario comunque garantire il livello minimo di sicurezza dato dal rispetto dei requisiti sopra citati.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene definita, a livello normativo dal D.Lgs. 81/08, come *“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”*. Per analogia (definito anche legislativamente), la sorveglianza sanitaria dei volontari è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008.

Come per la formazione, si ricorda che il D.Lgs. 81/08 dà al volontario la facoltà di *“beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”*

Per effettivamente definire se un volontario è correttamente sottoposto a sorveglianza sanitaria è necessario muoversi in due passi: il primo passo è capire se l'Associazione, avendo dipendenti, ha già nominato un medico competente. Il secondo passo invece è relativo alle Associazioni che non hanno dipendenti e per le quali è necessario fare una distinzione tra le tipologie di attività di volontariato.

Per quanto riguarda il primo passo, si presentano due casi:

- OdV che hanno nominato un medico competente. In questo caso le OdV possono inserire nell'accordo da stipulare con i volontari le modalità per l'attuazione della sorveglianza sanitaria avvalendosi del medico competente già nominato dalla OdV;

- OdV che, non avendo lavoratori subordinati da sottoporre alla sorveglianza sanitaria, non hanno nominato il medico competente. In questo caso si deve seguire il secondo passo, ovvero individuare la tipologia di Associazione ovvero i rischi a cui sono esposti i volontari. Le Associazioni possono essere:

- Associazioni di volontariato che svolgono principalmente attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, aiuto alle persone in difficoltà senza svolgere attività fisiche (ad esempio non vengono trasportati malati): per queste Associazioni la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria in quanto i rischi a cui sono esposti i volontari sono generalmente molto bassi, ma è facoltà del volontario stesso eventualmente richiederla (nel caso svolgano un'attività per la quale è prevista come definito dall'art. 21 del D.Lgs. 81/08);

- Associazioni di volontariato che svolgono attività di assistenza alle persone con svolgimento di attività fisica (ad esempio trasporto malati) oppure di Organizzazione di eventi pubblici (come ad esempio le Proloco): per questi volontari è necessario svolgere un'attenta valutazione dei rischi ed individuare l'esposizione del volontario a tali rischi. Se ad esempio il volontario sposta dei carichi, si deve verificare la frequenza e la durata delle attività al fine di verificare se l'indice di rischio che identifica l'obbligo di sorveglianza sanitaria viene superato. Nel caso di rischio presente, allo stato attuale appaiono percorribili due soluzioni ben distinte: avviare i volontari presso gli istituti di medicina del lavoro oppure avviarli ad un medico competente di riferimento per l'Organizzazione, anche se non formalmente nominato. In entrambi i casi si ritiene opportuno delineare la situazione nell'accordo con i volontari, in modo da assicurare loro l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla legislazione vigente”.

- Associazioni di volontari della protezione civile, volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai volontari dei Vigili del Fuoco: per le organizzazioni della Protezione Civile la normativa da seguire sono il DM del 13/04/2011 e DPCM del 12/01/2012, che definiscono come le organizzazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico debbano individuare i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle

soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'Organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.

A tal fine l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012. Le attività di volontariato non devono comportare l'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del Decreto Legislativo. Qualora, nello svolgimento dell'attività di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l'esposizione o, comunque, nel più breve tempo possibile.

Il DPCM del 25 novembre 2013, del Dipartimento protezione civile, definisce l'aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio Sanitario Nazionale.

Il controllo sanitario è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza. Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della protezione civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l'operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

TABELLA 1: ORGANIGRAMMA DELL'ASSOCIAZIONE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Indicare i riferimenti delle persone che svolgono il ruolo indicato e soprattutto indicare se hanno particolari deleghe. Le deleghe devono essere supportate da adeguata documentazione.

CARICA	NOME E COGNOME	DELEGHE PARTICOLARI
Presidente		
Vice Presidente		
Consigliere		
Segretario		
Tesoriere		
Altre figure		

VOLONTARI / LAVORATORI:

Inserire i riferimenti dei volontari e l'indicazione della mansione.

VOLONTARI		
NOME E COGNOME	MANSIONE	
LAVORATORI		
NOME E COGNOME	MANSIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Per l'indicazione della mansione, si riporta una tabella di massima:

Socio sostenitore
Protezione Civile
Soccorso sanitaria
Assistenza a disabili e malati

TABELLA 2: LIBRETTO FORMATIVO DEL VOLONTARIO

ANAGRAFICA DEL VOLONTARIO			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA	
CODICE FISCALE			
RESIDENTE A		CAP	
VIA			
N° TELEFONO			
MANSIONE			

(da compilare per ogni attività formativa)

N° scheda	ATTIVITA'		
	<input type="checkbox"/> INFORMAZIONE	<input type="checkbox"/> FORMAZIONE	<input type="checkbox"/> ADDESTRAMENTO
TITOLO DELL'ATTIVITA'			
DATA:			
SEDE:			
DURATA:			
ARGOMENTI			
DOCENTE:			
FIRMA DEL DOCENTE:			
FIRMA DEL VOLONTARIO:			

TABELLA 3: SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE D.P.I. ADDETTO/volontario:	RISCHI																				
	FISICI						CHIMICI					BIOLOGICI									
	MECCANICI			TERMICI	ELETTRICI	RADIAZIONI	RUMORE	AEROSOL	LQUIDI	GAS	VAPORI										
cadute dall'alto	urti, colpi, impatti	tagli, abrasioni	vibrazioni	sovraccarichi, cadute	calore, fiamme	freddo	non ionizzanti	ionizzanti		polveri, fibre	fumi	nebbie	immersioni	getti, schizzi			batteri patogeni	virus patogeni	funghi produttori di micosi	non microbici	
TESTA																					
CRANIO																					
UDITO																					
OCCHI																					
VIE RESPIRATORIE																					
VOLTO																					
VISO																					
ARTO SUPERIORE																					
MANO																					
BRACCIA																					
ARTO INFERIORE																					
PIEDE																					
GAMBA																					
VARIE																					
PELLE																					
TRONCO/ADDOME																					
APPARATO GASTROINTESTINALE																					
CORPO INTERO																					

TABELLA 4: VERBALE DI CONSEGNA DEI DPI

Cognome _____
Nome _____
Mansione _____

DICHIARA

di ricevere in dotazione il seguente materiale antinfortunistico ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali:

A) protezione del capo:

elmetto di protezione;

cuffie, berretto, cappello;

B) protezione degli occhi e del viso:

occhiali a stanghette;

schermo facciale;

occhiali a maschera;

maschera per saldatura ad arco;

C) protezione delle vie respiratorie:

mascherine antipolvere;

apparecchio respiratorio con maschera;

maschere antigas;

altro: _____

D) protezione dell'udito:

Cuffie

Tappi auricolari

E) protezione del corpo e braccia:

tute da lavoro (con maniche elasticizzate);

grembiule in cuoio (x saldatura);

camice, grembiule;

giacconi;

indumenti difficilmente infiammabili;

impermeabile;

grembiule impermeabile;

bracciali;

F) protezione delle mani e dei piedi:

guanti;

scarpe di sicurezza;

contro aggressioni chimiche

con suola antiscivolo;

contro aggress. meccaniche;

con puntale rinforzato;

a maglia metallica;

con suola impermeabile

isolanti;

scarpe isolanti (elettrico-termico);

creme protettive;

a sganciamento rapido;

stivali impermeabili;

altro: _____

G) altro:

indumenti fosforescenti;

attacco di sicurezza con corda;

imbracature di sicurezza;

altro: _____

DICHIARA

Inoltre di aver ricevuto specifica informazione sull'utilizzo dei DPI sopra indicati

E SI IMPEGNA

1. ad usare con cura il materiale fornito e i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti;
2. a segnalare immediatamente la deficienze riscontrate dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo;
3. a non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
4. a non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella di altre persone.

La fornitura dei suddetti mezzi di protezione viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), D. Lgs. 09/4/2008, n. 81.

Data _____

Per ricevuta – Il Volontario _____

Per consegna – Il Legale Rappresentate _____

TABELLA 5: INVENTARIO ATTREZZATURA

ID	Descrizione	Categoria (informatica, manuale, elettrica, a scoppio...)	Modello	CE (SI/NO)	MUM (SI/NO)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CE = presenza del marchio CE

MUM = presenza del manuale di uso e manutenzione

TABELLA 6: ELENCO DOCUMENTI SEDE

ID	Categoria	Descrizione	PRESENTE (SI/NO/NA)
1	Edificio	Certificato di agibilità dell'edificio	
2	Norme di prevenzione incendi	C.P.I. oppure S.C.I.A. ai sensi del DPR 151/2011	
3	Norme di prevenzione incendi	Piano di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998	
4	Norme di prevenzione incendi	Registro dei controlli delle attrezzature antincendio ai sensi del DPR 151/2011	
5	Impianto elettrico	Progetto dell'impianto elettrico (luce, forza motrice e messa a terra) ai sensi del DM 37/2008	
6	Impianto elettrico	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (luce, forza motrice e messa a terra) o dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008	
7	Impianto elettrico	Progetto dell'impianto di illuminazione di emergenza ai sensi del DM 37/2008	
8	Impianto elettrico	Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di emergenza ai sensi del DM 37/2008	
9	Impianto di messa a terra	Denuncia di installazione dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001 (se luogo di lavoro)	
10	Impianto di messa a terra	Verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001 (se luogo di lavoro)	
11	Protezione scariche atmosferiche	Relazione di calcolo della protezioni da scariche atmosferiche (se luogo di lavoro)	
12	Protezione scariche atmosferiche	Progetto dell'impianto delle protezioni da scariche atmosferiche (se necessario) ai sensi del DM 37/2008	
13	Protezione scariche atmosferiche	Dichiarazione di conformità dell'impianto delle protezioni da scariche atmosferiche (se necessario) ai sensi del DM 37/2008	
14	Protezione scariche atmosferiche	Denuncia dell'installazione dell'impianto delle protezioni da scariche atmosferiche (se necessario) ai sensi del DPR 462/2001 (se luogo di lavoro)	
15	Protezione scariche atmosferiche	Verifica periodica dell'impianto delle protezioni da scariche atmosferiche (se necessario) ai sensi del DPR 462/2001 (se luogo di lavoro)	
16	Impianto termico	Progetto dell'impianto termico ai sensi del DM 37/2008	
17	Impianto termico	Dichiarazione di conformità dell'impianto termico o dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008	
18	Impianto termico	Libretto di impianto	
19	Impianto termico	Verifica periodica dell'impianto (controllo efficienza energetica caldaia)	
20	Altri impianti (idrico antincendio, rilevazione e segnalazione allarme ecc...)	Progetti e dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del DM 37/2008	
21	Impianto di sollevamento (ascensore)	Denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg	
22	Impianto di sollevamento (ascensore)	Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento (portata superiore a 200 Kg)	
23	Impianto di sollevamento (ascensore)	Registro verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento (portata inferiore a 200 Kg)	
24	Impianto di sollevamento (ascensore)	Verbale verifica annuale (A.R.P.A., I.S.P.E.S.L., AZIENDA ESTERNA)	

NA = non applicabile